



**COMUNE DI POMARANACE**  
**Provincia di Pisa**  
**Settore gestione del territorio**

Prot. \_\_\_\_\_

Pomarance li \_\_\_\_\_

**LETTERA DI INVITO**  
**pubblicata su START**

OGGETTO: Invito a procedura telematica per l'affidamento mediante procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lettera b), del D.lgs n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, dei lavori di “**Messa in sicurezza della copertura e dei locali del teatrino della scuola dell’Infanzia San Tarcisio a Larderello**”,

**Codice di Identificazione della Gara (CIG): 893453210D**

Codice Unico di Progetto (CUP) è: F65F21000760001

CPV 45261900-3

**CUI L00347520504202100006**

**Art. 1 TIPO DI PROCEDURA, OGGETTO DELL’APPALTO E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale di Pomarance n. 157 del 07.10.2021, con la quale è stata approvata la progettazione esecutiva, e della determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, assunta dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio del medesimo Comune, adottata quale determina a contrarre, è indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, per l’affidamento del contratto pubblico indicato in oggetto.

La validazione del progetto definitivo è stata effettuata con verbale sottoscritto in data 06/10/2021.

L’Amministrazione committente è il Comune di Pomarance (PI)

Nel rispetto degli articoli 40 e 52 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura sarà gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla Rete Telematica Regionale Toscana <https://start.toscana.it>, ove sono pubblicati i documenti di gara, compreso il formulario DGUE da compilare. **Le offerte, pertanto, devono essere formulate esclusivamente per mezzo del sistema telematico sopra citato nel rispetto delle norme tecniche descritte nel documento presente su START al link <https://start.toscana.it/site-references/progetto> e nel manuale di istruzioni anch’esso consultabile al link presente sull’home page della piattaforma. Gli operatori economici devono essere iscritti nella piattaforma ed essere in possesso di firma digitale.**

**Tutte le caratteristiche del progetto da realizzare sono definite nella documentazione di gara presente sulla piattaforma informatica sopracitata.**

### **Termini e modalità di pagamento**

L'impresa aggiudicataria avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30 c. 5-bis del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, raggiunga la cifra netta di € **50.000,00 (euro cinquantamila/00)**. Ogni singola fattura sarà liquidata entro **60 giorni** dalla data di ricevimento al protocollo da parte dell'Ente previa verifica positiva del D.L; il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di pagamento rilasciato all'adozione del certificato di regolare esecuzione ex art. 113-bis del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 ed esclusivamente nei casi ivi previsti, il Comune di Pomarance corrisponderà direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

Si informa che è possibile chiedere l'anticipazione del prezzo, pari al 20% dell'importo del contratto, prima della sottoscrizione dello stesso e previa costituzione, ai sensi dell'art. 35 comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione medesima maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. La disciplina dell'anticipazione del prezzo è contenuta nel citato art. 35, comma 18.

### **Condizioni particolari - termine per l'esecuzione - ultimazione dei lavori - penali**

Dovranno altresì essere forniti i disegni definitivi finali di tutte le strutture e gli impianti, così come sono stati realmente eseguiti (as built).

L'impresa aggiudicataria dovrà dare ultimati i lavori entro il termine di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera determinata nella misura dello 1 per mille dell'importo netto del contratto, il cui ammontare complessivo non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 49/2018 il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 gg per il completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera.

Per l'applicazione delle penali, si rimanda a quanto previsto nello schema di contratto.

### **Modifiche al contratto**

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'opera oggetto del contratto.

Dette modifiche non potranno superare il 15% dell'importo del contratto stipulato. Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, di imporre l'esecuzione di tali prestazioni modificate alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa né possa far valere la risoluzione del contratto.

Si richiama quanto disposto dall'art. 11 del capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di gara.

## Art. 2 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo dei lavori ammonta a € € **178.236,93** (*euro centosettantottomiladuecentotrentasei/93*), comprensivi dei costi della manodopera pari ad € 50.772,00 (cinquantamilasettecentosettantadue/00) nonché degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € **12.178,44** (*euro dodicimilacentosettantotto/44*), per cui l'importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso d'asta ammonta a € **166.058,49** (*euro centosessantaseimilacinquantotto/49*), oltre IVA.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura così come previsto all'art.2 del Capitolato Speciale di Appalto e secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *eeee*), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Pertanto, ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del citato decreto, per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

## Art. 3 CATEGORIA DI LAVORAZIONI

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *oo-bis*) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, sono state individuate le seguenti categorie di lavorazioni, di cui all'allegato A del d.P.R. n. 207/2010, tuttora transitoriamente vigente ai sensi dell'art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii:

CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO EURO	NOTE
OG1	Edifici civili e industriali	€ <b>178.236,93</b>	Categoria Prevalente

**TOTALE** € **178.236,93**

La qualificazione, obbligatoria, ai sensi dell'art. 12 del D.L n. 47/2014, convertito con legge n. 80/2014 a cui rimanda l'art. 216, comma 15, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i è data:

- per la **categoria prevalente OG1**, dal possesso di attestazione SOA in classifica I o superiore in corso di validità;

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010.

## Art. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

### 4.1 Requisiti

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche in forma raggruppata, come definiti dagli articoli 3, comma 1, lettera p), e 45 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ai raggruppamenti temporanei di imprese costituiti tra i soggetti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, la cui mancanza rappresenta motivo di esclusione, da dichiararsi ai sensi del d.P.R. n. 445/2000:

a) Requisiti di ordine generale:

1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione, da dichiarare secondo quanto contenuto nell'allegato n. 1 (DGUE) e nell'allegato 2 alla presente lettera di invito;
2. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad *ex* dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

b) Requisiti di ordine speciale:

- 1) Impresa singola di cui alla lettera a) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o consorzi di cui alle lettere b) e c) del medesimo art. 45, comma 2, in possesso di:

***idoneità professionale:***

3. iscrizione alla CCIAA;
4. requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui agli artt. 26, comma 1, lettera a) e 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i.;

***qualificazione:***

5. per la **categoria prevalente OG1**, dal possesso di attestazione SOA in classifica I o superiore in corso di validità;  
È fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3.
- 2) Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o GEIE che risultino complessivamente in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per le imprese singole, nei limiti previsti dalla vigente normativa (art. 92

---

D.P.R. 207/10, D.M 10 novembre 2016 n. 248). I requisiti di idoneità professionale, oltre a quelli di ordine generale, debbono essere posseduti da ogni soggetto facente parte del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è accettata la produzione delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti per la partecipazione rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario di cui alla circolare MIT 18 luglio 2016, n. 3, opportunamente integrato con le dichiarazioni chieste dalla presente lettera di invito.

#### **4.2 Ulteriori precisazioni per la partecipazione di R.T.I. e consorzi**

I consorzi sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, **a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b) e c) dell'art. 45 D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.

Alle condizioni previste dall'art. 48, comma 8, d.L.g.s. 50/2016 e ss.mm.ii, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45 lett. d) (R.T.I.) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti. In questo caso, **a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i RTI o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella medesima dichiarazione, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 11, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandataria di operatori riuniti.

I R.T.I. di tipo **orizzontale** e i consorzi ordinari (art.45 lett. d) ed e)), sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, anche ai fini del controllo in fase di esecuzione lavori e dell'emissione del certificato di cui all'Allegato B del D.P.R. 207/2010, le quote di partecipazione al raggruppamento nonché le rispettive percentuali di lavori che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformità all'art. 92, comma 2, D.P.R. 207/10; ai sensi della stessa disposizione, i requisiti di qualificazione dovranno essere sufficienti per la rispettiva quota di lavori. Le quote di realizzazione dei lavori potranno essere modificate, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

I R.T.I. di tipo **verticale** sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. I requisiti di qualificazione devono essere posseduti dall'impresa mandataria per i lavori della categoria prevalente e per il relativo

importo; per i lavori delle categorie scorporabili ciascuna impresa mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

Per i R.T.I. e per i consorzi ordinari di cui all'art. 45 lett. d) ed e), tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i R.T.I. o i consorzi.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nella presente lettera di invito è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) (*consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.422/1909 e s.m. e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985*) e c) (*consorzi stabili*) dell'art. 45, tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; in entrambi i casi (consorzi di cui alla lettera b) e consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 45) le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale dovranno essere presentate anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre e che sono stati indicati ai sensi art. 48, comma 7.

Nell'ipotesi in cui il consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii partecipi utilizzando i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese consorziate designate quali esecutrici, queste ultime dovranno produrre le relative dichiarazioni sostitutive ex d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. con riguardo ai requisiti di qualificazione posseduti.

Sarà disposta l'**esclusione** di tutti i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii qualora i medesimi dichiarino di concorrere per conto della stessa impresa associata. Tale esclusione opererà nel medesimo modo anche qualora l'identità riguardi una sola impresa fra quelle indicate come soggetti per conto dei quali i Consorzi concorrono.

Nel caso in cui il consorzio per cui il Consorzio concorre sia, a sua volta, un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) o lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii dovrà essere obbligatoriamente individuata, pena esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'impresa, consorzata di quest'ultimo, esecutrice dei lavori e anche nei confronti della stessa opereranno le situazioni di incompatibilità sopra contemplate.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è vietata la partecipazione alla medesima gara dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) e delle imprese ad essi consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere. Ciò integra gli estremi del reato di cui all'art. 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti). Pertanto, in caso di rilevata partecipazione alla medesima gara di consorzio di cui alla lettera b) o lettera c) e di imprese ad esso consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, si provvederà all'esclusione del consorzio e delle consorziate concorrenti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 19-ter, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo qualora le stesse modifiche soggettive al raggruppamento temporaneo di imprese ivi previste si verificano in fase di gara.

**Tutte le presenti prescrizioni costituiscono elementi essenziali per le finalità di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; pertanto, l'inosservanza di anche una sola di esse, come delle disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 del D.L.g.s. 50/16, costituisce motivo di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ove prevista.**

Qualora debba essere dato avvio al procedimento di regolarizzazione previsto dal citato art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la richiesta sarà inoltrata all'impresa autrice dell'irregolarità e, per conoscenza, alle restanti imprese facenti parte del RTI o consorzio ordinario. Nel caso in cui non si proceda nei tempi dati alla regolarizzazione, la stazione appaltante provvederà all'esclusione dalla gara.

### 4.3 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del d.lgs., n. 50/2016 e ss.mm.ii, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve comprovare in sede di gara a questa stazione appaltante che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale.

Il concorrente non può ricorrere all'avvalimento né per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale né per soddisfare i requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 4.1, lettera b)1)3. (iscrizione CCIAA), b)1)4. (idoneità tecnico-professionale ex art. 16 L.R.T. n. 38/07), in quanto di contenuto soggettivo.

Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento dei requisiti oggetto di avvalimento deve allegare, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/16, oltre alla documentazione prevista al successivo art. 6, ivi compresa la dichiarazione di avvalersi dell'operatore economico indicato nella medesima documentazione insieme con i requisiti oggetto di avvalimento:

- 1) una dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000 sottoscritta da parte del soggetto ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (**Allegato 1 e 1-bis**);
- 2) una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e con la quale attesti di non partecipare alla gara in

proprio o come associata o come consorziata o come ausiliaria di altre imprese che partecipano alla gara (**Allegato 1-bis**);

- 3) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. In particolare, **da** tale contratto dovrà emergere l'elencazione, in forma analitica, delle risorse di cui l'impresa concorrente si avvarrà nonché la prova che l'impresa ausiliaria disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali risorse per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali risorse saranno effettivamente utilizzate ai fini dell'esecuzione del contratto.

Il contratto mancante della specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, **in quanto nullo, non potrà essere oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 3, nel caso in cui la Stazione appaltante verifichi il mancato soddisfacimento dei requisiti da parte dell'ausiliaria, l'operatore economico dovrà procedere alla sua sostituzione.

Qualora l'avvalimento non sia accompagnato da affitto di azienda, il contratto dovrà riportare le modalità con le quali saranno effettuati idonei controlli da parte del soggetto ausiliario affinché la prestazione presenti le caratteristiche di qualità attese. Ai sensi dell'art. 89, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la stazione appaltante eseguirà, in corso di esecuzione, verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

**A pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo devono essere rese dai rispettivi legali rappresentanti del soggetto ausiliario ai sensi degli articoli 46 e 47 della D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Qualora la stazione appaltante riscontri la non veridicità di quanto dichiarato, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. nei confronti dei sottoscrittori, procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del citato D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. Il fatto sarà quindi oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalla procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti ai sensi dell'art. 80, comma 12, del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

E' ammesso l'avvalimento di più soggetti ausiliari. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto come previsto all'art. 89, comma 6.

Non è consentito che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla presente procedura sia l'ausiliario che il soggetto ausiliato. In



tali casi tutti i soggetti coinvolti saranno esclusi dalla gara, come previsto dall'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il concorrente ed il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il presente paragrafo trova applicazione anche nell'ipotesi di utilizzo dell'istituto nell'ambito della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi degli articoli 110 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 186-bis del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii.

#### **Art. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 95 in combinato disposto con l'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii all'impresa che avrà offerto il minor prezzo, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia uguale o superiore a cinque, sarà applicato il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2 ter, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 e i calcoli saranno svolti sino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra sarà pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

#### **Art. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

##### **6.1 Documentazione da presentare**

La documentazione da presentare, come richiesta tramite START, e le offerte economiche, il tutto in formato elettronico secondo le modalità descritte nelle istruzioni presenti sulla piattaforma telematica, devono pervenire entro e non oltre il giorno \_\_\_\_\_ **ore 13:00:00.**

Il recapito tempestivo delle offerte rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove, per qualsiasi motivo concernente il funzionamento della procedura, la documentazione non sia presentata sul sistema in tempo utile.

Le modalità ed il termine sopra indicati hanno carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta e documento pervenuti al di fuori della procedura telematica sia entro che oltre il termine sopra indicato, anche se sostitutivi o integrativi di offerta precedente

### 6.1.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Quale **documentazione amministrativa**, da produrre nella busta elettronica amministrativa, sono richiesti, **a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, i seguenti documenti, in formato elettronico, firmati digitalmente, salvo quanto specificato ai numeri 3 e 8 dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta, a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii:

1. **domanda di partecipazione**, redatta compilando l'apposito form proposto dal sistema START, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e nella quale, in caso di partecipazione in forma consortile, sia specificata la tipologia di consorzio cui il concorrente stesso appartiene fra quelle indicate all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio o GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. Si ricorda che nella documentazione d'offerta i costituenti il raggruppamento devono riportare l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nel medesimo documento, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (**Allegato 2**). La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
2. **dichiarazioni sostitutive** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del legale rappresentante del concorrente da rendersi utilizzando il form presente su START ed i modelli di formulario di DGUE e ulteriori dichiarazioni allegati alla presente lettera di invito e resi disponibili sulla stessa piattaforma START (**Allegati 1 e 2**) o propri modelli purché aventi il medesimo contenuto degli allegati sopra indicati, **a pena di esclusione**, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, relative alle seguenti situazioni qualificate come essenziali ai fini del citato art. 83, comma 9:
  - a. **possesso dei requisiti di ordine generale**, di cui all'art. 4, paragrafo 4.1, lettera a) della presente lettera d'invito, dichiarato analiticamente come previsto nel formulario e modello allegati (**Allegati 1 e 2**). Si ricorda che il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 deve essere dichiarato, **a pena di esclusione** all'esito negativo della

procedura di regolarizzazione ex art 83 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, anche da tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo;

- b. **possesso dei requisiti di ordine speciale**, di cui all'art. 4, paragrafo 4.1 lettera b) di cui alla presente lettera di invito (**allegati 1 e 2**);
- c. *(per le sole imprese che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 110 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii.):* **possesso del provvedimento di ammissione al concordato e dell'autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale** e relativi estremi oppure **dichiarazione di aver depositato domanda di concordato** ai sensi dell'art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii. e di essere in attesa del deposito del decreto di ammissione nonché possesso del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale e relativi estremi (**Allegati 1 e 2**), cui dovrà essere **allegata la documentazione richiesta dal precedente paragrafo 4.3 per l'avvalimento**, qualora necessario.

**Si evidenzia che il mancato possesso dei requisiti alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte rende l'offerta irricevibile; pertanto, non potrà applicarsi il procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**

**NB: Si richiama l'attenzione sul fatto che è necessario che il concorrente indichi il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs 50/16. Allo scopo è necessario compilare la corrispondente dichiarazione presente nel form presente nella piattaforma START. La dichiarazione di cui al presente N.B. non è richiesta a pena di esclusione, ma sarà oggetto di regolarizzazione senza applicazione di sanzione qualora i medesimi dati non siano indicati in altra documentazione della stessa offerta.**

Si ricorda che nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non costituiti, la domanda e le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 1 e 2 debbono essere rese e sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE.

In caso di consorzi di cui alla lettera b) e alla lettera c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale devono essere rese e sottoscritte anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre.

In caso di consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di qualificazione utilizzati dal consorzio devono essere rese e sottoscritte dai consorziati indicati per l'esecuzione del contratto, per i quali il consorzio stesso concorre.

**Le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti generali e quindi inerenti l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii devono essere rimesse da tutti gli eventuali ulteriori soggetti cui sono conferiti poteri di legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, poteri di direzione e di vigilanza, direttori tecnici, soci di**

**maggioranza in società di capitale con numero di soci pari o inferiore a quattro e cessati dalla carica, secondo quanto riportato nel formulario allegato 1. Si specifica che in caso di società diverse da s.n.c. e s.a.s. costituite da 2 soci in possesso del 50% ciascuno delle quote, le dichiarazioni debbono essere prodotte da entrambi i soci.**

Qualora sia impossibile ottenere la dichiarazione da parte di tali soggetti, il Legale Rappresentante può rimettere, con propria dichiarazione, la conoscenza o meno dei fatti oggetto di obbligo dichiarativo. Tale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 è ammessa solo nel caso in cui tali fatti siano di piena e diretta conoscenza del sottoscrittore. **In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i soggetti cui sono stati conferiti poteri di legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nel'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.**

3. *(nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario già costituito):*  
originale o copia autenticata della procura relativa al mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio;
4. *(Nel caso di consorzi tra società cooperative di cui alla L. 422/1909 e al D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985, nonché nel caso di consorzi stabili)*  
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 2. (**Allegati 1 e 2bis**), che deve essere rimessa anche da tutte le imprese consorziate indicate dal consorzio quali imprese per le quali il medesimo consorzio concorre;
5. *(Nel caso di consorzi stabili che utilizzano i requisiti di qualificazione delle imprese consorziate indicate quali esecutrici del contratto)*  
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa consorziata indicata dal consorzio per l'esecuzione del contratto, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al precedente punto 2., utilizzati dal consorzio per la partecipazione alla presente gara (**Allegato 1**);
6. **dichiarazione** di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante consultabile tra gli atti di gara e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Pomarance e formale **impegno**, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare i medesimi obblighi di condotta ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta (**allegato 2**);

7. **dichiarazione** con la quale autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, **oppure** non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice e potrà essere resa mediante compilazione e sottoscrizione del modello Allegato 3 presente tra la documentazione di gara;
8. **dichiarazione** (da rendersi mediante il formulario DGUE **Allegato 1**) relativa alle lavorazioni che l’impresa **intende o deve subappaltare a terzi**, nei limiti previsti dalle vigenti normative (si veda, in proposito, il successivo articolo 7). **Le lavorazioni devono essere specificate nel dettaglio: eventuali dichiarazioni generiche saranno considerate come non apposte.**  
La dichiarazione della mera intenzione di ricorrere al subappalto non qualificante, e, quindi, facoltativo, non è richiesta a pena di esclusione; si richiama, tuttavia, l’attenzione sul fatto che non potrà essere autorizzato alcun subappalto per quelle lavorazioni per le quali non sia stata indicata, dal concorrente, all’atto dell’offerta, la volontà di subappaltare o qualora tali lavorazioni siano indicate in modo generico. Si procederà, invece, **all’immediata esclusione per irricevibilità dell’offerta data dalla carenza dei requisiti di partecipazione**, senza ricorso al procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell’impresa che ometta di dichiarare, all’atto dell’offerta, le lavorazioni che dovrà subappaltare per mancanza delle specifiche qualificazioni, come specificato al precedente art. 3;
9. **dichiarazione** con la quale accetta le condizioni particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario, indicati al precedente articolo 1;
11. **stampa della ricevuta** del pagamento del versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’importo di € **20** (venti/00).

Nel caso di partecipazione di R.T.I. il versamento dovrà essere effettuato dall’impresa designata o che verrà designata quale capogruppo mandataria.

Si evidenzia che:

- ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, per la partecipazione alla presente gara **non è richiesta** la presentazione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016: eventuale diversa indicazione contenuta negli elaborati progettuali è da considerarsi sostituita con la presente disposizione.

**6.1.2 Conseguenze in caso di elementi e/o dichiarazioni mancanti, incomplete o irregolari.**

Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui al precedente art. 6.1.1 devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli presenti sulla piattaforma START. Qualora non siano utilizzati tali modelli, la documentazione presentata dovrà contenere, in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., tutte le dichiarazioni richieste in quanto qualificate come essenziali a sensi del comma 9 del citato art. 83, perché relative al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione.

La sottoscrizione di tutte le dichiarazioni semplici e sostitutive richieste dalla presente lettera di invito (anche da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario) è adempimento **essenziale** ai fini dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto imposto dal DPR 445/2000 e previsto a garanzia della certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/16, tutte le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara, **in quanto essenziali** nel rispetto del d.P.R. n. 445/2000, debbono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente.

Fatta salva la possibilità di dichiarazione a firma del legale rappresentante per i fatti, riguardanti gli eventuali ulteriori soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, di cui lo stesso legale rappresentante sia a diretta conoscenza, tale soggetti, sprovvisti di firma digitale, possono effettuare le dichiarazioni sostitutive di loro competenza (art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/16) sottoscrivendole con firma autografa. Tali dichiarazioni, firmate dai rispettivi dichiaranti e complete del documento di identità dei sottoscrittori, dovranno essere acquisite in modalità elettronica ed il relativo documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal concorrente.

Fatto salvo quanto diversamente specificato nel precedente art. 6.1. le dichiarazioni e le documentazioni ivi previste sono richieste **a pena di esclusione dalla gara**, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto attengono a prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, e devono contenere quanto previsto nei relativi punti.

**Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l'eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di cui al punto 6.1.1 anche da parte di soggetti terzi, indicate come essenziali e previste nei vari punti a pena di esclusione, fatta eccezione per quelle afferenti al subappalto qualificante, all'offerta tecnica e all'offerta economica, sono soggette a procedimento di regolarizzazione. Il concorrente sarà invitato a rendere, integrare o regolarizzare quanto necessario nel termine perentorio assegnato, non superiore a 10 giorni. La mancata regolarizzazione entro il termine stabilito per insufficienza o assenza di risposta comporterà l'esclusione dalla procedura.**

**La procedura di regolarizzazione di cui all'art. 83 citato non potrà, in nessun caso, riguardare requisiti non posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.**

#### **6.1.4 DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA**

Quale documentazione relativa all'**Offerta economica**, da produrre unicamente nella busta elettronica dell'offerta economica, è richiesta la seguente documentazione, a **pena di immediata esclusione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii**, firmata digitalmente a **pena di immediata esclusione ai sensi del citato articolo 83, comma 9**, dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta:

- 1) indicazione, in cifre, del **ribasso percentuale** offerto sull'importo posto a base di gara. L'importo potrà essere espresso con un massimo di due decimali e dovrà essere indicato compilando l'apposito form della procedura START;
- 2) indicazione, in cifre, dell'importo relativo agli **oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali)** non derivanti da rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, compresi nell'offerta economica. Si specifica che gli oneri di cui al presente punto sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e imputati allo specifico appalto (costi *ex lege* sostenuti dall'impresa per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, DPI individuali, redazione ed elaborazione DVR, etc., e comunque diversi da quelli da interferenze). L'importo dovrà essere indicato compilando l'apposito form sul portale START;
- 3) indicazione in cifre, dell'importo relativo ai **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, compresi nell'offerta economica. L'importo dovrà essere indicato compilando l'apposito form sul portale START. Si specifica che il costo del lavoro è determinato annualmente nel prezzario regionale della Regione Toscana consultabile al seguente indirizzo URL: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/>

#### **L'offerta economica è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972.**

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F24, con indicazione del codice tributo 2501. In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento", dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA".

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio copia informatica del modulo F24 quietanzato.

Ai sensi 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. ogni irregolarità essenziale riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi l'**immediata esclusione dalla procedura di gara.**

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d.lgs 50/16 e ss.mm.ii, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente, **a pena di immediata esclusione** dalla procedura in quanto **irregolarità essenziale non sanabile ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.**

Nel caso in cui le dichiarazioni di cui ai precedenti punti siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, deve essere allegata la relativa procura.

*Non saranno ammesse offerte in aumento, né quelle condizionate o espresse in modo indeterminato.*

**N.B. A pena di esclusione dalla gara all'esito negativo del procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. laddove ammissibile, tutta la documentazione presentata per partecipare dovrà essere redatta in lingua italiana, così come in lingua italiana dovrà essere presentata, in caso di aggiudicazione e/o di controllo ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e s.m.i., la documentazione richiesta dalla stazione appaltante a comprova del possesso dei requisiti dichiarati. In caso di soggetto estero in possesso di certificazioni redatte in lingua diversa, dovrà essere prodotta apposita traduzione autenticata in lingua italiana.**

#### **Art. 7 SUBAPPALTO**

Ferma restando la necessità di indicare, all'atto dell'offerta, le lavorazioni che l'impresa intende o deve subappaltare a terzi, come specificato al precedente articolo 6.1.1, punto 8, la quota parte subappaltabile non può essere superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.

L'aggiudicatario, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.

La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni, nei casi indicati all'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per ciò che riguarda le modalità di effettuazione dei pagamenti, le conseguenze in caso di irregolarità contributive e/o assicurative di uno o più subappaltatori risultanti dal D.U.R.C., e quelle in caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale



dipendente del/i subappaltatore/i e/o del/i sub-contraente/i, si applica quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nello schema di contratto.

Resta ferma la responsabilità dell'appaltatore in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi ai sensi dell'art.105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il subappaltatore non potrà aver partecipato alla presente gara e dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesta in relazione alla prestazione assunta, ai sensi della normativa vigente, nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/16. Nei confronti dell'affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il subappaltatore è, altresì, soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 16 della Legge Regione Toscana n. 38/07 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del d.lgs 50/16, l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda che, secondo quanto prescritto dall'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

## **Art. 8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA**

Il seggio di gara, **alle ore 9,00 del giorno** \_\_\_\_\_, giorno fissato per l'apertura delle offerte, procede, con il coinvolgimento del R.U.P. qualora non componente del seggio, a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione amministrativa e ad escludere il concorrente in caso di carenze che rendano l'offerta irricevibile;
- b) informare gli uffici della Stazione appaltante delle eventuali irregolarità riscontrate, ai fini della richiesta di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono o ausiliari - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorziato sia il consorzio;
- d) verificare che i concorrenti non abbiano partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero non abbiano partecipato alla gara in forma individuale qualora abbiano

---

partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario procedendo ad escludere in caso positivo sia il raggruppamento/consorzio sia il singolo concorrente.

Attesa la previsione di misure finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e considerata la gestione telematica della procedura, che garantisce il rispetto del principio di trasparenza senza necessità di sedute pubbliche, l'apertura delle buste elettroniche sarà condotta dal seggio di gara in assenza di pubblico e in modalità a distanza o, comunque, tale da garantire la distanza interpersonale, tra i componenti, superiore a un metro, con utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Il resoconto delle operazioni svolte sarà comunicato ai concorrenti e reso pubblico sul portale START al termine di ogni seduta di gara.

Qualora sia necessario avviare il sub-procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il presidente del seggio di gara procederà a sospendere la seduta rinviando alla successiva seduta, la cui data sarà comunicata a tutti i concorrenti tramite la piattaforma START e/o p.e.c., l'acquisizione di quanto prodotto dal/i concorrente/i le cui dichiarazioni siano state omesse o siano risultate incomplete o, ancora, irregolari ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il seggio di gara, nella stessa seduta oppure il giorno fissato per la eventuale seconda seduta, comunicato ai concorrenti tramite la piattaforma START e/o p.e.c, procede, con il coinvolgimento del R.U.P. qualora non componente, a:

- e) proporre l'esclusione dei concorrenti che non abbiano regolarizzato gli elementi o le dichiarazioni omesse, incomplete o irregolari;
- f) proporre l'ammissione dei concorrenti la cui documentazione amministrativa sia risultata completa e regolare, anche a seguito del procedimento di soccorso istruttorio.

Gli uffici della Stazione appaltante. provvederanno ad adottare il provvedimento di ammissione e di eventuale esclusione dei concorrenti, alla sua pubblicazione, come previsto all'art. 29, comma 1 primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo di committente della Stazione appaltante (sito internet della Stazione appaltante. [www.comune.pomarance.pi.it](http://www.comune.pomarance.pi.it), sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti", al link dedicato alle pubblicazioni *de quibus*), e alla sua comunicazione ai concorrenti, con le modalità e nei termini previsti all'art. 76, comma 2-bis, del medesimo decreto.

Successivamente, in seduta pubblica, il seggio di gara procederà all'apertura delle buste virtuali "**offerta economica**" dei concorrenti non esclusi dalla procedura.

Dopo l'apertura delle buste elettroniche contenenti l'offerta economica, il seggio di gara verificherà se sussistano offerte imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi e proporrà le relative esclusioni qualora tale verifica abbia esito positivo.

In caso di mancata sottoscrizione, in forma digitale, dell'offerta economica o di qualunque altra sua irregolarità essenziale, il seggio proporrà l'immediata esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Terminata l'attività di cui al precedente capoverso, il seggio di gara, in presenza di almeno cinque offerte ammesse, procederà all'individuazione della soglia di anomalia applicando il metodo di calcolo descritto all'art. 97, comma 2 o 2-bis individuato sulla base del numero di offerte ammesse, e, in caso di offerte in numero pari o superiore a dieci, disporrà l'esclusione automatica dalla gara di tutte quelle che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata, proponendo l'aggiudicazione a favore della prima offerta risultata non anomala.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci e pari o superiore a cinque, non si potrà disporre l'esclusione automatica ed il seggio di gara rimetterà gli atti al R.U.P. per l'eventuale verifica di congruità secondo l'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, qualora intervenga una variazione, anche in conseguenza di pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, essa non avrà effetti né ai fini del calcolo di medie nella procedura né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Qualora non sia applicabile l'istituto dell'esclusione automatica, all'esito dell'eventuale verifica delle offerte risultate anomale, il R.U.P. dichiarerà l'eventuale anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, saranno risultate non congrue, ne proporrà l'esclusione e individuerà la migliore offerta congrua, formulando agli uffici Stazione appaltante la relativa proposta di aggiudicazione ai fini delle successive approvazione e trasmissione alla stazione appaltante per l'aggiudicazione.

Dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, la commissione verificherà se sussistano offerte imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi e procederà a proporre alla stazione appaltante le relative esclusioni qualora tale verifica abbia esito positivo.

In caso di mancata sottoscrizione, in forma digitale, dell'offerta economica o di altra sua irregolarità essenziale, la commissione procederà all'immediata esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Ai sensi del comma 6 del medesimo art. 97, la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità anche nei confronti delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Terminata l'eventuale verifica delle offerte risultate anomale, di competenza del R.U.P. con l'eventuale ausilio della commissione giudicatrice, lo stesso R.U.P. comunicherà l'eventuale anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di

verifica, saranno risultate non congrue, ne proporrà l'esclusione e individuerà la migliore offerta congrua, formulando alla stazione appaltante la relativa proposta di aggiudicazione ai fini della successiva approvazione.

La stazione appaltante avvierà le verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dal miglior offerente e procederà all'acquisizione, tra le altre, della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del medesimo ai sensi dell'art. 86 comma 2 lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'esito sarà tempestivamente comunicato alla stazione appaltante ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione.

Qualora le verifiche di cui trattasi non abbiano dato esito positivo la stazione appaltante procederà all'esclusione dalla procedura dell'aggiudicatario per il quale non risulti confermato il possesso dei requisiti dichiarati, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, se del caso, all'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere; provvederà ad individuare il nuovo aggiudicatario per il quale saranno disposte le verifiche dei requisiti generali e speciali, oppure a dichiarare deserta la gara nell'ipotesi in cui non vi siano offerte valide non anomale.

Riguardo al requisito di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, qualora dalla verifica condotta emergano illeciti professionali a carico dell'aggiudicatario, il R.U.P. procederà a valutare tali risultanze ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura e degli adempimenti conseguenti, garantendo il contraddittorio con l'operatore economico.

Il RUP, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare se, relativamente ai costi della manodopera, il miglior offerente ha rispettato quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale verifica sarà condotta anche qualora la migliore offerta non sia risultata anomala.

Allo scopo, all'aggiudicatario sarà richiesta la compilazione di apposita tabella, che sarà allegata alla stessa richiesta, nella modalità come di seguito esemplificata (i dati qui riportati sono di fantasia, a scopo meramente esemplificativo):

numero ordine tariffa	indicazione dei lavori e delle somministrazioni	quantità prevista nel computo metrico estimativo (u.m.) (colonna A)	inquadramento contrattuale personale impiegato (colonna B)	numero unità di personale per inquadramento contrattuale e (n) (colonna C)	tempo lavoro per unità di misura lavorazione (col. A) impiegato dalla singola unità di personale (col. B) (h/u.m.) (colonna D)	costo orario manodopera applicato dall'O.E. alla singola unità di personale per inquadramento contrattuale (€/h) (colonna E)	costo manodopera per singolo inquadramento contrattuale (AxCx Dx E) (€) (colonna F)	costo totale manodopera per singola lavorazione (somma voci colonna F) (€)
001	REALIZZAZIONE DI MURATURA DI MATTONI CON FORATI A SEI FORI di dimensioni 12 x 8 x 25 cm, dello spessore di una testa di 12 cm <b>sommano mq</b>	115,40	operaio specializzato	1	0,1	€ 36	€ 415,44	€ 5.054,52
			operaio qualificato	2	0,2	€ 33	€ 1.523,28	
			operaio comune	3	0,3	€ 30	€ 3.115,80	

lettera di invito a gara

002	REALIZZAZIONE DI MURATURE PORTANTI E TAMPONATURE IN BLOCCHETTI TERMICI DI LATERIZIO di dimensioni 25 x 25 x 25 cm <b>sommano mq</b>	12,96	operaio specializzato	4	0,4	€ 36	€ 746,50	€ 3.215,38
			operaio qualificato	5	0,5	€ 33	€ 1.069,20	
			operaio comune	6	0,6	€ 30	€ 1.399,68	
							TOTALE*	€ 8.269,90

\* il totale del costo manodopera di cui all'ultima colonna deve risultare uguale all'importo dichiarato dall'O.E. nell'offerta economica

L'aggiudicazione, ancorché non efficace nell'attesa della conclusione del procedimento di verifica dei requisiti posseduti dall'aggiudicatario, sarà comunicata, a cura della stazione appaltante, nei tempi e nelle forme di cui all'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e l'esito della gara sarà pubblicato sul sito internet della Stazione appaltante oltre che nelle forme obbligatorie per legge.

La Stazione appaltante ai sensi dell'art. 71 del Dpr 445/2000, successivamente alle operazioni di gara, potrà effettuare sui concorrenti ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione Amministrativa.

La stipulazione del contratto, comunque subordinata all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, fatte salve l'acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria antimafia e l'inserimento, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva in caso di rilascio di documentazione interdittiva, deve aver luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, ma potrà avvenire a cura della stazione appaltante solo dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto all'art. 32, comma 10, del medesimo decreto e sempre che non sia stato proposto ricorso per l'annullamento dell'aggiudicazione con contestuale istanza cautelare: in tale ultimo caso, il contratto potrà essere stipulato solo decorsi 20 giorni dalla notificazione dell'istanza cautelare oppure dopo la pronuncia sull'istanza cautelare stessa o sul merito, se successiva.

#### Art. 9 DISPOSIZIONI GENERALI

La presente lettera d'invito costituisce *lex specialis* di gara; le disposizioni in essa contenute hanno prevalenza su ogni eventuale prescrizione difforme contenuta nel capitolato speciale di appalto e negli altri atti progettuali e di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di migliori offerte uguali si provvederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che ha ottenuto maggior punteggio nell'offerta tecnica.

In attuazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico

bancario o postale o altri strumenti idonei a garantire tale tracciabilità, nel quale dovrà essere riportato il codice CIG assegnato al presente contratto.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, nel quale sarà riportata apposita clausola, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e come individuati analiticamente in apposito articolo del capitolato speciale relativo al presente appalto.

A norma dell'art. 209, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non conterrà la clausola arbitrale.

Si richiama quanto disposto dall'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972 in tema di imposta di bollo.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a costituire una "garanzia definitiva" a favore del Comune Pomarance, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia fideiussoria, sulla base dello schema tipo approvato del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/2018, deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni. L'importo deve essere adeguato a quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i.

In conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare una polizza assicurativa a favore del Comune di Pomarance per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi per gli importi indicati all'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto, cui si rinvia. La copertura dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le polizze dovranno essere presentate all'atto della stipula contrattuale o, nell'ipotesi di consegna dei lavori sotto riserva di legge, dovranno essere trasmesse al responsabile unico del procedimento almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Poiché i lavori oggetto del presente appalto rientrano nella casistica disposta dal comma 3 dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, resta a carico dell'impresa aggiudicataria la predisposizione, prima della stipula contrattuale, di:

- eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento;
- piano operativo di sicurezza

Fermo restando quanto sopra stabilito, in conformità a quanto previsto all'art. 16 della L. R. Toscana n. 38/07 e s.m. e nelle modalità ivi previste, si procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui agli artt. 26, comma 1, lettera a) e 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 prima dell'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

A tal fine, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 81/08, si provvederà a controllare se l'impresa:

- ✓ ha nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08;
- ✓ ha nominato il medico competente di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/08;
- ✓ ha redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08;
- ✓ ha effettuato adeguata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08;

visionando tutta la documentazione relativa.

L'eventuale esito negativo di tale verifica sarà comunicato alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

L'aggiudicazione potrà divenire efficace solo dopo la verifica, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, della regolarità contributiva e assicurativa dell'impresa risultata aggiudicataria e dei restanti requisiti dichiarati.

Il Comune stazione appaltante provvederà, inoltre, a segnalare alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito della suddetta verifica.

Si fa notare che l'impresa aggiudicataria dovrà presentare la documentazione richiesta ai fini della stipula contrattuale, compreso il Piano Operativo della Sicurezza, entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante in apposita comunicazione.

Il contratto d'appalto verrà stipulato, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Tutte le spese contrattuali (bolli sul contratto e sui documenti che fanno parte integrante dello stesso, imposta di registrazione,...) sono a carico della ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà rendersi disponibile, alla data che sarà fissata dalla stazione appaltante, per la stipulazione del contratto; in difetto, si procederà all'esclusione dalla procedura e alla conseguente revoca dell'aggiudicazione con segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. In tal caso, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è in facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti seconda classificata nella graduatoria delle offerte.

L'Amm.ne appaltante dichiara fin d'ora, che potrà avvalersi della possibilità indicata all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e cioè, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di poter interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e abbia usufruito, per la qualificazione, della possibilità di cui all'art. 47, comma 2, del medesimo decreto, il Certificato di Esecuzione dei Lavori sarà rilasciato in conformità ai criteri previsti nelle linee guida di ANAC citate nello stesso comma, se adottate, oppure, in loro assenza, le prestazioni saranno imputate al consorzio.

Ai sensi dell'art. 74, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante offre per mezzo del sistema telematico START, un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione della procedura nella stessa piattaforma telematica.

Si precisa, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che questa Stazione appaltante, per tutte le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto indicata, utilizza i seguenti mezzi: piattaforma START, posta elettronica (anche certificata) e pubblicazioni sul proprio sito internet: [www.comune.pomaranca.pi.it](http://www.comune.pomaranca.pi.it) alla voce "Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti". Pertanto, ogni volta in cui nella presente lettera si fa riferimento ad eventuali comunicazioni ai partecipanti alla gara le stesse verranno rese con una o più delle modalità sopra palesate.

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è l'arch. Roberta Costagli direttore del settore Gestione del Territorio del comune di Pomaranca.

Potranno essere formulati quesiti di ordine generale, redatti in lingua italiana o accompagnati da apposita traduzione in lingua italiana, mediante il canale comunicazioni della piattaforma START, presente all'interno della procedura *de qua*, **entro e non oltre il giorno**                     . Le risposte ai suddetti quesiti verranno rese pubbliche, in forma anonima, sulla piattaforma START nella sezione relativa ai "chiarimenti" sopra riportato e tenute costantemente aggiornate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali, si allega apposita informativa sul trattamento dati, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

Il Direttore del Settore Gestione del Territorio  
Arch. Roberta Costagli

ALLEGATI:

- Allegato 1 (formato DGUE)
- Allegato 1-bis (dichiarazioni impresa ausiliaria)
- Allegato 2 (ulteriori dichiarazioni)
- Allegato 2-bis (ulteriori dichiarazioni consorziata)
- informativa sul trattamento dei dati personali